



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio VII - Ambito Territoriale AVELLINO

Il Dirigente

- VISTA** la legge 27/3/1983 n. 93;
VISTO il DPR 1/2/1986 n. 13;
VISTO l'art. 3 del DPR 23/8/1988 n. 395 che prevede la disciplina sul diritto allo studio;
VISTA la Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 3/1987 – D 93.12. del 5/4/1989 con la quale si demanda alle Amministrazioni la definizione delle modalità in tema di permessi retribuiti riguardanti il diritto allo studio;
VISTA la Circolare del MIUR n. 319 del 24/10/1991 che regola le condizioni per l'attuazione del citato art. 3 del DPR 23/8/1988 n. 395 in favore del personale del comparto scuola;
VISTA la Circolare n. 274 del 19/9/1944 prot. n. 4892/DN con la quale il MIUR ha dettato ulteriori disposizioni in materia;
VISTA la Circolare del MIUR n. 130 del 21/4/2000 che ha esteso al personale a tempo determinato il beneficio dei permessi retribuiti per il diritto allo studio;
VISTO il vigente CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007 ed il particolare l'art. 4, comma 4, II cpv. lett a);
VISTO il CCNR del 5/12/2008 sui criteri per la concessione e la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
VISTA la propria circolare prot. n.7047-1 del 2/11/2016 con la quale – tra l'altro – si fissano i contingenti dei permessi concedibili;
VISTO il DDG n. 7 del 16/4/2012 che ha regolamentato l'istituzione dei corsi di sostegno per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero;
 La concessione dei permessi per il diritto allo studio ai partecipanti di cui sopra, come previsto dalla CM n. 13391 del 11/12/2013 non influisce sul contingente del 3% fissato per la fruizione dei permessi in argomento per altre tipologie di corsi di studio;
VISTE le istanze pervenute per le varie tipologie di corsi di studio;
VALUTATA la compatibilità numerica tra il numero delle istanze pervenute ed il numero dei permessi concedibili calcolati secondo i criteri previsti dalla citata circolare del MPI n. 319 del 24/10/91 nonché dal CCNR del 21/2/2013;
VISTO il decreto di quest'Ufficio prot. n. 271 del 15.12.2016 con il quale sono stati pubblicati gli elenchi provvisori degli aventi diritto;

DECRETA

- Art. 1 è individuato, come da elenchi DEFINITIVI allegati, il personale docente, educativo ed ATA beneficiario dei permessi per il diritto allo studio che i Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado concederanno **nell'anno solare 2017**, avendo questo Ufficio verificato la presentazione nei termini delle istanze degli interessati, nonché il numero dei permessi concedibili ed avendo escluse, altresì, le istanze ritenute non accoglibili per diverse motivazioni. Tutte le istanze degli aventi diritto sono state accolte, in quanto il contingente dei permessi loro concedibili non rientra nella percentuale del 3% riguardante le altre tipologie di richieste;
- Art. 2 i permessi stessi saranno concessi, previa verifica, di esclusiva competenza del Dirigente Scolastico, circa la sussistenza dei presupposti di legge (tipo di corsi di studio da seguire, compatibilmente con le esigenze di servizio, ecc.), fino a un massimo di 150 ore, compreso il viaggio, da fruirsi nel periodo 01.01.2017 – 31.12.2017 alle condizioni previste dalla CM n. 319 del 24.10.1991 e dal CCNR del 21/02/2013 citati in premessa.
Il personale in part – time, i docenti di Religione cattolica con orario inferiore a 18 ore e il personale con contratto a tempo determinato fruiranno dei permessi in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio VII - Ambito Territoriale AVELLINO

Gli aspiranti che sono iscritti a corsi di studio in modalità on line potranno usufruire dei permessi per il diritto allo studio per sostenere gli esami, per seguire le lezioni programmate in video conferenza o per altre attività certificabili, che dovranno essere debitamente certificate al Dirigente Scolastico;

Art. 3 il Dirigente Scolastico stesso curerà che il docente documenti, prima ancora della richiesta di permesso, l'iscrizione al corso e che subito dopo la fruizione del permesso stesso (comunque non oltre il 31.12.2017 e prima di un eventuale cambio di sede) produca la certificazione relativa alla frequenza nonché alla partecipazione agli esami.

In caso di mancata presentazione delle dovute ed idonee certificazioni, il Dirigente Scolastico considererà i periodi di permesso utilizzati quali aspettativa per motivi di famiglia senza assegni e disporrà, nel contempo, quanto necessario al recupero delle competenze fisse corrisposte per tali periodi.

Art. 4 avverso il presente provvedimento, che ha individuato gli aventi diritto ai permessi in questione nonché gli esclusi, sono ammessi reclami per errori materiali. I reclami dovranno pervenire esclusivamente entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto di cui fanno parte integrante gli allegati elenchi.

I reclami in parola dovranno essere trasmessi, esclusivamente per posta elettronica ai seguenti indirizzi: giuseppe.giacobbe.av@istruzione.it.

Il presente decreto è pubblicato, alla data di emissione dello stesso, mediante invio per posta elettronica a tutte le scuole di ogni ordine e grado nonché mediante pubblicazione sul sito dell'Ufficio VII – Ambito Territoriale di Avellino.

Entro i termini di legge è ammesso facoltativo tentativo di conciliazione ovvero ricorso direttamente al Giudice ordinario.

Il Dirigente
f.to Rosa Grano